

Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44.

Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'.
(B.U. 3 maggio 2000, n. 18)

Titolo I. Disposizioni generali **Capo I. Disposizioni generali**

Art. 1. *(Finalità)*

1. Nel quadro dei principi costituzionali relativi all'ordinamento regionale, ed in particolare a quelli di cui alla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), nonché in attuazione dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) la presente legge individua, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, le funzioni di competenza della Regione, degli Enti locali e delle Autonomie funzionali, attinenti alle materie di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e, in particolare, ai seguenti ambiti:

- a) sviluppo economico ed attività produttive;
- b) ambiente, protezione civile ed infrastrutture;
- c) formazione professionale;
- d) polizia amministrativa.

2. Le ulteriori materie disciplinate dal d.lgs. 112/1998 sono oggetto di successivo provvedimento legislativo da adottarsi entro il 29 febbraio 2000, nel rispetto dei principi generali di cui al presente titolo.

Art. 2. *(Principi e modalità)*

1. Il conferimento delle funzioni agli Enti locali ed alle Autonomie funzionali avviene nel rispetto dei principi e secondo le modalità individuate nella legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali). L'effettivo esercizio da parte degli Enti locali delle funzioni conferite con la presente legge, è stabilito con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali, ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 34/1998, a seguito dell'individuazione delle risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni medesime.

2. La Regione garantisce l'assistenza tecnico-amministrativa a favore dei Comuni destinatari di funzioni e compiti, anche attraverso le Province ai sensi della l. 142/1990.

3. Per lo svolgimento delle funzioni e delle attività mantenute in capo alla Regione, ovvero conferite con la presente legge agli Enti locali ed alle Autonomie funzionali la Regione, la Provincia, il Comune e la Comunità montana riconoscono e valorizzano il ruolo dell'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3. *(Ruolo della Regione)*

1. Nelle materie di cui alla presente legge, nell'ambito delle generali potestà normative di programmazione, di indirizzo e di controllo di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 34/1998, spettano alla Regione le funzioni concernenti:

- a) il concorso all'elaborazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore e alla loro attuazione, anche attraverso la cooperazione con gli Enti locali;
- b) la concertazione, con lo Stato, delle strategie, degli indirizzi generali, degli obiettivi di qualità, sicurezza, previsione e prevenzione ai fini della loro attuazione a livello regionale;
- c) la collaborazione, concertazione e concorso con le autorità nazionali e sovraregionali;
- d) la programmazione e la disciplina di rilievo regionale, non riservate allo Stato dal d.lgs. 112/1998, ivi compresa l'adozione dei piani di settore, dei programmi finanziari, l'emanazione di regolamenti, normative tecniche e linee guida;
- e) l'indirizzo, coordinamento, verifica e monitoraggio dei compiti e delle funzioni conferite agli Enti locali ivi compresa l'emanazione di direttive, criteri, nonché modalità e procedure per aspetti di carattere generale ai fini del loro esercizio omogeneo sul territorio;

- f) gli atti di intesa e di concertazione che regolamentano, per quanto di competenza, i rapporti della Regione con l'Unione europea (UE), lo Stato e le altre Regioni;
 - g) l'attuazione di specifici programmi e progetti di rilevanza strategica di iniziativa regionale, definiti ai sensi delle procedure di programmazione;
 - h) la cura di specifici interessi di carattere unitario a livello regionale previsti dalla presente legge e dalle normative attuative delle medesime.
2. La Regione garantisce l'esercizio delle proprie funzioni attraverso le procedure concertative previste dalla l.r. 34/1998.
3. La Regione attua le politiche di rilevanza strategica che richiedono l'intervento congiunto dello Stato, degli Enti locali, delle Autonomie funzionali, nonché di soggetti privati mediante gli strumenti di programmazione negoziata di cui alla legislazione vigente ed, in particolare, di quelli di cui all'articolo 2, comma 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Art. 4.

(Sussidiarietà)

1. Nelle materie di cui alla presente legge, tutte le funzioni non ricondotte espressamente alla competenza della Regione sono conferite tassativamente agli Enti locali ai sensi della l. 142/1990 e dell'articolo 4 della l.r. 34/1998.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute in leggi vigenti recanti conferimenti di funzioni agli Enti locali non espressamente menzionati nella presente legge e coerenti con la stessa.

Art. 5.

(Livelli ottimali)

1. I livelli ottimali di esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni con minore dimensione demografica sono individuati in base ai seguenti criteri:
- a) appartenenza dei soggetti interessati alla stessa Provincia, allo stesso Circondario, laddove istituito ai sensi dell'articolo 16 della l. 142/1990, alla stessa Comunità montana;
 - b) contiguità territoriale dei soggetti interessati;
 - c) soglia minima demografica di 5 mila abitanti.
2. Nelle zone montane la Comunità montana costituisce livello ottimale per tutti i Comuni che la costituiscano anche in deroga alla soglia minima demografica ed ivi compresi i Comuni parzialmente montani.
3. La soglia demografica è determinata sulla base dei dati risultanti dall'ultimo censimento della popolazione.

Art. 6.

(Deroghe)

1. La Giunta regionale concede deroghe ai criteri di cui all'articolo 5, comma 1, su proposta delle Province competenti espressa di concerto con gli Enti locali interessati. Tale proposta è formulata sulla base di specifiche ed oggettive situazioni territoriali e funzionali che, con riferimento a particolari condizioni di omogeneità socio-economica e culturale, non consentono il rispetto dei livelli ottimali stessi ma sono comunque idonee a garantire modalità di esercizio delle funzioni, conformi ai principi di cui all'articolo 4, comma 2 della l.r. 34/1998.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono in particolare oggetto di valutazione:
- a) l'adeguatezza della dotazione di risorse professionali e finanziarie disponibili nei Comuni in oggetto;
 - b) la rilevanza delle forme di cooperazione già in atto tra i Comuni.
3. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali si esprime ai sensi della l.r. 34/1998 in ordine alle modalità applicative del presente articolo.

Art. 7.

(Individuazione ambiti ottimali)

1. I Comuni individuano soggetti, forme e procedure finalizzate al raggiungimento dei livelli ottimali, nel termine di cui all'articolo 5, comma 2 della l.r. 34/1998 e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della legislazione di settore.
2. Le Province coordinano l'attività di individuazione di cui al comma 1, fornendo ai Comuni interessati l'assistenza tecnico-amministrativa di cui all'articolo 14, comma 1, lettera l) della l. 142/1990 nonché il supporto per la verifica della rispondenza delle forme associative già esistenti rispetto a quanto stabilito dalla presente legge.
3. La Giunta regionale indirizza l'attività prevista ai commi 1 e 2 ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 112/1998.
4. La Regione per le finalità di cui all'articolo 11 della l. 142/1990, come da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli Enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142) predispone, concordandolo nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata di funzioni a livello sovracomunale.

Art. 8.

(Incentivi per l'esercizio associato)

1. Le forme associative e di cooperazione tra Enti locali di cui alle leggi sulle autonomie locali, costituite o da costituirsi in modo conforme alle disposizioni della presente legge per la gestione di funzioni e servizi comunali, sono destinatarie di incentivi regionali.
2. E' istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d. lgs. 112/1998 e della l. 142/1990, un fondo di incentivazione alla gestione associata di funzioni.
3. Fino all'approvazione della disciplina regionale attuativa dell'articolo 26 bis della l. 142/1990 e dell'articolo 6, comma 7, della l. 265/1999, le modalità e i criteri per la distribuzione del fondo sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale sentita la Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali e la Commissione consiliare competente, tenuto conto dei principi stabiliti dalla legislazione vigente.

Art. 9.

(Raccordo e cooperazione con gli Enti locali)

1. Attraverso le procedure concertative previste dalla l.r. 34/1998, la Regione favorisce l'unitario sviluppo del sistema delle Autonomie locali, nonché la cooperazione tra gli Enti locali e tra questi e la Regione.
2. La Regione definisce e promuove il raccordo di sistemi informativi previsti dall'articolo 9 della l.r. 34/1998.

Art. 10.

(Obbligo di informazione. Sistema informativo regionale)

1. La Regione e gli Enti locali operano secondo i principi di concertazione, cooperazione e coordinamento e sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta o periodicamente, informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza.
2. Ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 34/1998 è attribuito alla Regione il coordinamento per la realizzazione del sistema informativo regionale e della pubblica amministrazione locale.
3. La Regione rende la Rete unitaria della pubblica amministrazione locale (RUPAR) funzionale all'interconnessione degli Enti locali e tra questi e la Rete unitaria della pubblica amministrazione centrale (RUPA).
4. La Regione consente a tutti gli Enti locali ed agli altri Enti pubblici interessati, in regime di reciprocità, l'utilizzo delle proprie banche dati e la divulgazione delle informazioni disponibili, nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza dei dati e di tutela della loro riservatezza.

Art. 11.

(Osservatorio sulla riforma amministrativa)

1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, nell'ambito della segreteria interistituzionale, di cui all'articolo 6, comma 3 della l.r. 34/1998, l'Osservatorio sulla riforma amministrativa.
2. Il Consiglio regionale è periodicamente informato sullo stato di attuazione della riforma attraverso un rapporto annuale, approvato dalla Giunta regionale sentita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.

Titolo II. Sviluppo economico e attività produttive

Capo I. Ambito di applicazione

Art. 12.

(Oggetto)

1. Il presente titolo individua le funzioni di competenza della Regione e quelle da conferire agli enti locali in materia di artigianato, ordinamento delle camere di commercio, fiere e mercati, industria, cooperazione, miniere, risorse geotermiche, cave e torbiere.

Capo II. Artigianato, ordinamento delle camere di commercio, fiere e mercati

Art. 13.

(Funzioni della Regione)

1. Sono di competenza della Regione, le seguenti funzioni amministrative:
 - a) definizione dei criteri per la concessione di incentivi, contributi o benefici, definizione delle modalità e dei requisiti per l'accesso ai benefici, individuazione delle procedure di concessione ed erogazione, revoca dei benefici e correlativa applicazione delle sanzioni;
 - b) attività connesse all'Osservatorio regionale dell'artigianato, così come individuate dagli articoli 36 e seguenti della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato);
 - c) coordinamento, vigilanza, controllo e monitoraggio sulle attività delle Commissioni provinciali per l'artigianato nonché l'istituzione ed il funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato;
 - d) programmazione e indirizzi generali per la realizzazione e gestione di aree attrezzate artigianali;
 - e) funzioni e competenze previste dall'articolo 41, comma 2 del d.lgs. 112/1998, in materia di fiere e mercati.
2. Sono altresì riservate alla Regione le seguenti funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:
 - a) concessione di agevolazioni, benefici e contributi comunque denominati alle imprese secondo le disposizioni della l.r. 21/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) concessione di agevolazioni alle imprese localizzate nelle aree depresse e nelle aree montane previa concertazione con le Province e le Comunità montane interessate secondo le disposizioni della l.r. 21/1997 e successive

modificazioni ed integrazioni;

c) formazione degli imprenditori artigiani ed individuazione dei caratteri dell'artigianato artistico tradizionale.

3. Alla Regione è altresì riservata la realizzazione e gestione di programmi regionali attuativi di regolamenti dell'UE o di iniziative comunitarie, in cooperazione con gli Enti locali interessati.

Art. 14.

(Funzioni degli Enti locali)

1. Sono conferite agli Enti locali le seguenti funzioni amministrative:

a) la tenuta degli Albi delle imprese artigiane è delegata alle Camere di Commercio che la svolgono attraverso le Commissioni provinciali dell'artigianato;

b) la concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali, di cui all'articolo 105, comma 2, lettera f) del d.lgs. 112/1998, sono trasferite ai Comuni i quali trasmettono alla Regione i dati relativi per le funzioni di monitoraggio previste dall'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59);

c) la realizzazione e la gestione delle aree attrezzate artigianali spetta ai Comuni, anche associati, ed alle Comunità montane;

d) la definizione dei criteri per la concessione di borse di studio ai sensi dell'articolo 31, comma 6 della l.r. 21/1997 è delegata alle Province che ne danno comunicazione alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno.

2. Le Province e la città metropolitana, sentiti i Comuni e le Comunità montane, concorrono alla definizione della programmazione regionale in materia di aree attrezzate artigianali, mediante programmi provinciali o metropolitani.

3. Le Province e le Comunità montane partecipano, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, all'individuazione delle lavorazioni dell'artigianato artistico e tipico ed all'individuazione e delimitazione dei territori interessati ai sensi dell'articolo 26, comma 3 della l.r. 21/1997.

Art. 15.

(Modifiche a leggi regionali)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 36 della l.r. 21/1997, è inserito il seguente:

"2 bis. All'Osservatorio regionale partecipano gli Enti locali secondo le modalità stabilite dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali."

2. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 37 della l.r. n. 21/1997, sono aggiunte le seguenti:

"f bis) un rappresentante designato dalle Province;

f ter) un rappresentante designato dalle Comunità montane."

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 23 aprile 1999, n. 8, (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione) è inserito il seguente:

"3 bis. All'Osservatorio partecipano gli Enti locali secondo le modalità stabilite dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali."

Art. 16.

(Rapporti con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura)

1. La Regione esercita il controllo sugli organi camerali ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del d.lgs. 112/1998.

2. La Regione promuove altresì forme di collaborazione con le Camere di Commercio, singole od associate, per lo svolgimento di attività inerenti:

a) l'analisi strutturale e congiunturale, studi, ricerche, raccolta, elaborazione e diffusione dati, relativi al sistema economico produttivo piemontese;

b) l'internazionalizzazione delle imprese piemontesi, la promozione sui mercati esteri dei sistemi produttivi e dei prodotti piemontesi;

c) l'informazione alle imprese in ordine all'accesso agli incentivi o ai benefici concessi dalla Regione;

d) l'accertamento di speciali qualità delle imprese che siano specificamente prescritte ai fini della concessione ed erogazione di incentivi o benefici alle imprese da parte della Regione.

3. La Regione, sentita la Unione regionale delle Camere di Commercio, trasmette annualmente al Ministero dell'Industria una relazione sulle attività delle Camere di Commercio, ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del d.lgs. 112/1998.

Capo III. Industria

Art. 17.

(Funzioni della Regione)

1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) l'individuazione dei distretti industriali ed il coordinamento dei comitati di distretto, la disciplina generale degli interventi da realizzarsi in tali distretti, ai sensi della legge regionale 12 maggio 1997, n. 24 (Interventi per lo sviluppo dei sistemi di imprese nei distretti industriali del Piemonte) e successive modifiche ed integrazioni;

b) i criteri per l'individuazione dei sistemi produttivi locali;

- c) la definizione dei criteri per la concessione di incentivi, agevolazioni, contributi, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere all'industria, di seguito denominati benefici, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, salvo quelli conservati allo Stato ai sensi del d.lgs. 112/1998. Rientrano in tale funzione anche la determinazione delle tipologie d'intervento e d'investimento cui destinare le risorse disponibili, la definizione delle modalità e dei requisiti per l'accesso a tali benefici, l'individuazione delle procedure di concessione e delle forme di erogazione di tali benefici, nel rispetto, ove si tratti di esercizio di funzioni delegate, degli indirizzi e dei vincoli cui la Regione deve attenersi nell'esercizio della delega;
- d) la proposta all'amministrazione statale competente di criteri differenziati per l'attuazione, nell'ambito del territorio regionale, delle misure di cui al decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415 (Modifiche della legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario del Mezzogiorno) convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
- e) la cooperazione con i Ministeri competenti nell'attività di valutazione e controllo sull'efficacia di leggi e provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche e produttive;
- f) le determinazioni in ordine alle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata per quanto attiene alle relazioni tra la Regione e gli Enti locali anche in riferimento alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili degli strumenti di programmazione negoziata;
- g) la determinazione dei criteri per l'individuazione, la realizzazione e la gestione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate.
2. Sono altresì riservate alla Regione le seguenti funzioni che richiedono un unitario esercizio a livello regionale:
- a) la concessione di agevolazioni, benefici e contributi comunque denominati all'industria, di cui al comma 1, lettera c); compresa la gestione del Fondo unico regionale di cui all'articolo 19, comma 6 del d.lgs. 112/1998 e le procedure di ammissione ai benefici, di erogazione, vigilanza, controllo e monitoraggio nonché la revoca di tali benefici e la correlativa applicazione delle sanzioni;
- b) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività industriali nelle aree della regione individuate dallo Stato quali aree economicamente depresse, non riconducibili alle funzioni di cui alla lettera a);
- c) l'istituzione dei comitati di distretto industriale e gli interventi per l'innovazione ed il sostegno a progetti innovativi da realizzarsi nell'ambito dei distretti industriali, ai sensi della l.r. 24/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) la realizzazione e la gestione di programmi regionali attuativi di regolamenti dell'UE o di iniziative comunitarie in cooperazione con gli Enti locali interessati.
3. Per la concessione di agevolazioni, benefici e contributi di cui alla lettera a) del comma 2, la Regione, di norma, si avvale degli Enti strumentali ovvero procede all'appalto del servizio, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 18.

(Funzioni degli Enti locali)

1. Secondo le modalità ed i limiti fissati dalla legge regionale di cui all'articolo 19, commi 6 e 12 del d.lgs. 112/1998, alla Provincia, alla Città metropolitana, alla Comunità montana, ai Comuni, qualora individuati quali responsabili del coordinamento e dell'attuazione di strumenti di programmazione negoziata o di progetti di sviluppo locale promossi o partecipati dalla Regione, è conferita la gestione del procedimento di concessione di benefici alle imprese il cui finanziamento sia previsto, nello strumento di programmazione negoziata o nel progetto di sviluppo locale, a carico del Fondo unico regionale di cui all'articolo 19, comma 6 del d.lgs. 112/1998.
2. La realizzazione e la gestione delle aree attrezzate per attività produttive e delle aree ecologicamente attrezzate spetta ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità montane. Le Province e la Città metropolitana, sentiti i Comuni e le Comunità montane, concorrono alla definizione della programmazione regionale in materia, mediante programmi provinciali o metropolitani.
3. La Città metropolitana, le Comunità montane e le Province per il territorio non compreso nelle Comunità montane, svolgono attività di promozione finalizzata alla predisposizione di progetti di sviluppo di sistemi produttivi locali.

Art. 19.

(Raccordo e cooperazione funzionale con gli Enti locali e le categorie produttive)

1. Nell'esercizio delle funzioni ad essa riservate, la Regione opera in raccordo e collaborazione con gli enti locali, le forze economiche e gli altri soggetti che concorrono allo sviluppo del sistema economico produttivo piemontese, promuovendo ed attivando, anche nei casi non espressamente indicati agli articoli 16 e 23, forme di cooperazione funzionale con tali soggetti.
2. Fatte salve le diverse forme di raccordo e di consultazione previste da disposizioni vigenti, sugli schemi di atti di programmazione da adottarsi dalla Regione nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a), b), c), d) e g), è preventivamente sentito il Comitato per le Attività produttive costituito nell'ambito della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla l.r. 34/1998, che deve rendere il parere inderogabilmente entro 20 giorni dalla richiesta all'organo regionale competente all'adozione dell'atto.
3. La Conferenza può, in ogni caso, formulare proposte ai competenti organi regionali relativamente alle attività e

funzioni di cui agli articoli 17 e 23.

4. La Regione procede all'individuazione dei distretti industriali sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

Art. 20.

(Istituzione del Fondo unico regionale)

1. Per la concessione di benefici alle imprese, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), è istituito il Fondo unico regionale ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del d. lgs. 112/1998. Al Fondo affluiscono le risorse statali a tal fine assegnate alla Regione.

Art. 21.

(Disciplina transitoria del Fondo unico regionale e delle funzioni di concessione ed erogazione di benefici alle imprese)

1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 19, commi 6 e 12 del d.lgs. 112/1998, che disciplina l'amministrazione del Fondo unico regionale e le modalità di esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di concessione di benefici alle imprese, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente che si esprime entro 30 giorni, approva un programma di utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, in base al riparto effettuato in applicazione dei criteri indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 19, comma 8 del d.lgs. 112/1998; il programma individua, nel rispetto dei vincoli e degli indirizzi cui è soggetto l'esercizio della delega, le tipologie degli interventi e degli investimenti da incentivare, nell'anno di riferimento, con le risorse disponibili nell'ambito del Fondo unico regionale di cui all'articolo 20 nonché le procedure di concessione e le forme di erogazione di tali benefici.

3. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria, la gestione, l'erogazione delle risorse del Fondo unico regionale nell'ambito del procedimento di concessione dei benefici alle imprese previsti nel programma di cui al comma 2, la Regione si avvale dei soggetti convenzionati con le Amministrazioni statali, subentrando a queste ultime nelle convenzioni e nelle concessioni in essere alla data di effettivo esercizio delle funzioni delegate e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti. Relativamente a procedimenti di concessione di benefici per i quali, alla data di effettivo esercizio delle funzioni delegate, non vi siano convenzioni in essere con soggetti terzi gestori, la Regione può avvalersi degli Enti strumentali ovvero procedere all'appalto del servizio secondo le vigenti disposizioni di legge.

4. Gli oneri derivanti dalle convenzioni di cui al comma 3, per la parte non finanziata dai trasferimenti di risorse disposti ai sensi dell'articolo 50, comma 2 del d.lgs. 112/1998, sono posti a carico della quota del Fondo unico regionale destinata, nel programma di cui al comma 2, all'incentivazione della specifica tipologia di intervento o di investimento oggetto della convenzione.

Art. 22.

(Istituzione dell'Osservatorio regionale settori produttivi industriali)

1. La Regione Piemonte promuove un'attività permanente di analisi, di studio e di informazione sul sistema industriale piemontese. A tal fine è istituito l'Osservatorio regionale Settori produttivi industriali (di seguito: Osservatorio), a cui partecipano le Province, secondo le modalità stabilite dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla l.r. 34/1998, con sede presso la competente Direzione regionale, con compiti di analisi e studio sull'andamento congiunturale, e sulle prospettive del sistema industriale piemontese nel contesto economico regionale, nazionale ed internazionale.

2. L'attività dell'Osservatorio è finalizzata in particolare a:

- a) fornire il necessario supporto conoscitivo alla programmazione regionale;
- b) conseguire un'adeguata conoscenza del sistema industriale piemontese, delle sue articolazioni settoriali e territoriali e della sua prevedibile evoluzione;
- c) effettuare il monitoraggio e la valutazione degli interventi attivati dalla Regione a favore dell'industria piemontese;
- d) rilevare le necessità espresse dal sistema delle imprese che possono essere soddisfatte dall'intervento pubblico ed il livello di gradimento degli interventi attivati;
- e) fornire informazioni alle imprese anche mediante gli Sportelli Unici comunali, così come previsto dall'articolo 23, comma 2 del d.lgs. 112/1998, e ad altri soggetti interessati;
- f) realizzare un sistema informativo regionale, in raccordo e connessione con analoghe strutture nazionali, regionali, di enti locali, del sistema camerale, delle associazioni imprenditoriali, dell'amministrazione regionale.

3. Per le finalità di cui al comma 2, l'Osservatorio cura la raccolta e l'aggiornamento delle informazioni in ordine ai principali indicatori sull'industria piemontese; promuove e realizza indagini, ricerche e studi in materia; favorisce e attua l'informazione ed il confronto mediante adeguate forme di diffusione dei dati ed organizzando convegni e seminari. L'Osservatorio può ricorrere, mediante convenzione, all'apporto di enti, istituzioni anche private, associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali, istituti di ricerca, università, società, esperti muniti di adeguata competenza od avvalersi di consorzi, agenzie, istituti e società a partecipazione regionale o comunque

finanziati dalla Regione.

4. L'Osservatorio si avvale dell'apporto di una commissione tecnico-scientifica la cui composizione e durata è definita dal responsabile della competente Direzione regionale con proprio provvedimento che ne determina altresì le modalità di funzionamento; la Giunta regionale provvede a nominarne i componenti ed a fissarne gli eventuali compensi.

5. La commissione tecnico-scientifica svolge funzioni consultive e propositive a supporto dell'Osservatorio.

6. Per lo svolgimento della propria attività l'Osservatorio opera in stretto raccordo con gli altri osservatori istituiti dalla Regione.

7. La Giunta regionale approva il programma di attività, di norma biennale, dell'Osservatorio, predisposto dalla competente Direzione regionale e lo comunica alla Commissione consiliare competente.

Capo IV. Disposizioni comuni e sportello unico

Art. 23.

(Disposizioni comuni)

1. Sono di competenza della Regione, nelle materie di cui ai capi II e III, le funzioni relative a:

- a) interventi di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese piemontesi, da attuarsi anche in raccordo con l'Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE), gli enti locali, sistema camerale, associazioni imprenditoriali, gruppi di imprese ed altre Regioni. In tali funzioni sono ricomprese l'organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni al di fuori dei confini nazionali, la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese, la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico, economico ed organizzativo di iniziative di investimento e cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese piemontesi;
- b) iniziative e interventi, da attuarsi anche in raccordo con gli enti locali, finalizzati ad attrarre investimenti sul territorio piemontese per nuovi insediamenti produttivi e di partecipazione nel capitale di rischio di imprese piemontesi;
- c) attivazione, coordinamento e miglioramento dell'offerta di servizi ed assistenza alle imprese, ivi inclusa l'informazione, anche in collaborazione con le Province, la Città metropolitana, le Comunità montane, i Comuni singoli od associati, le Camere di Commercio e le Associazioni imprenditoriali;
- d) promozione e sostegno all'innovazione ed alla ricerca applicata, specie a favore delle piccole e medie imprese;
- e) interventi finalizzati ad agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge statale o comunitaria, la disciplina dei correlativi rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri di ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione;
- f) determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazioni di fondi, anticipazioni e quote di concorso destinati all'agevolazione dell'accesso al credito;
- g) interventi a favore delle aziende danneggiate da eventi calamitosi.

2. Nelle materie di cui al presente articolo restano altresì riservate alla Regione le funzioni amministrative relative all'attuazione di interventi finalizzati allo sviluppo di nuove imprenditorie ed alla costituzione di nuove imprese.

Art. 24.

(Procedimento autorizzativo per l'insediamento di attività produttive e Sportello unico)

1. Nel rispetto delle funzioni attribuite ai Comuni dalle disposizioni di cui al capo IV del d.lgs. 112/1998, la Regione favorisce forme di collaborazione operativa con gli enti locali e le loro Associazioni al fine di agevolare il coordinato esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi, di cui agli articoli 24 e 25 del d.lgs. 112/1998, su tutto il territorio regionale nonché di realizzare, in attuazione del disposto di cui all'articolo 23, comma 3, del d.lgs. 112/1998, le necessarie interconnessioni tra gli Sportelli unici comunali e le strutture attivate dalla Regione ai sensi dell'articolo 23, comma 2 del d.lgs. 112/1998 per la raccolta e diffusione delle informazioni alle imprese.

2. La Regione riconosce lo Sportello unico quale strumento di promozione del sistema produttivo locale.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione promuove:

- a) la realizzazione di attività formative a favore degli operatori degli enti locali addetti alla gestione del procedimento autorizzativo per insediamenti produttivi ed allo Sportello unico;
- b) l'ammodernamento delle dotazioni informatiche degli Sportelli unici in ordine alle nuove tecnologie funzionali alle attività degli stessi, anche per mezzo dei propri enti strumentali;
- c) d'intesa con le Province e gli Enti locali, sede di Sportello unico, iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività produttive e ad attrarre sul territorio nuovi insediamenti produttivi;
- d) le iniziative di informazione e comunicazione sulle attività degli Sportelli unici.

4. Per il reperimento, l'immissione in rete e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di assistenza alle imprese, la Regione stipula appositi protocolli d'intesa con i soggetti e le strutture che li detengono.

5. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri per l'individuazione degli impianti a struttura semplice, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione,

l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della l. 15 marzo 1997, n. 59).

Capo V. Cooperazione

Art. 25.

(Oggetto)

1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione delle funzioni in materia di cooperazione conferite dall'articolo 19 del d. lgs. 112/1998.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede al riordino della legislazione regionale in materia di cooperazione trasferendo agli Enti locali la generalità delle funzioni, ad eccezione di quelle che richiedono la gestione unitaria a livello regionale.

Art. 26.

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni amministrative concernenti:

- a) la promozione della cooperazione nelle sue forme e nei settori di intervento;
- b) i contributi e le agevolazioni per l'incentivazione della cooperazione;
- c) le agevolazioni per gli investimenti connessi a programmi di innovazione;
- d) le agevolazioni per programmi e investimenti destinati ad incrementare l'occupazione del comparto della cooperazione;
- e) le agevolazioni per favorire l'accesso al credito delle cooperative;
- f) gli interventi per favorire la capitalizzazione delle cooperative.

2. Sono riservate alla Regione le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo riguardanti:

- a) gli interventi di esclusivo interesse regionale in cofinanziamento con l'Unione europea ed altri soggetti;
- b) l'Osservatorio della cooperazione;
- c) gli interventi per l'adeguamento degli standards qualitativi di prodotto e di processo per processi aziendali di certificazione qualitativa;
- d) gli interventi di garanzia per l'ottenimento di crediti erogati a fronte di programmi di investimento realizzati con il concorso regionale;
- e) gli interventi per il risanamento e la tutela ambientale, nonché per la sicurezza dei luoghi di lavoro nell'esercizio dell'attività delle imprese cooperative;
- f) gli interventi finalizzati alla crescita dell'attività di impresa in forma cooperativa.

Capo VI. Miniere, risorse geotermiche, cave e torbiere

Art. 27.

(Oggetto)

1 Il presente capo individua, con riferimento alla materia "miniere e risorse geotermiche" ed alla polizia mineraria le funzioni riservate alla Regione.

2. Con riferimento alla materia cave e torbiere viene istituita la conferenza dei servizi per quanto concerne le procedure autorizzative.

Art. 28.

(Miniere, risorse geotermiche e idrocarburi)

1. Sono di competenza della Regione:

- a) le funzioni amministrative relative alla ricerca, concessione di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche, nonché allo stoccaggio di idrocarburi su terraferma, di cui all'articolo 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno) e successive modifiche, nonché gli interventi disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie;
- b) le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria nelle materie di cui alla lettera a).

Art. 29.

(Funzioni delle Province e della Regione in materia di polizia mineraria)

1. Sono di competenza delle Province, per quanto concerne il caso previsto dall'articolo 31, comma 1, e della Regione per il caso previsto dall'articolo 31, comma 3, le funzioni di polizia mineraria in materia di cave e torbiere e acque minerali e termali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di Polizia delle miniere e delle cave) e successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione infortuni sul lavoro), al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547), al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro), al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive

n. 80/110/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro a norma dell'art. 7 legge 30 luglio 1990, n. 212), alla legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee).

2. La Provincia e la Regione possono avvalersi delle Aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio per lo svolgimento dei compiti di cui al d.lgs. 277/1991 ed alla l. 257/1992.

Art. 30.

(Modifiche e abrogazioni alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere")

1. L'articolo 2 della l.r. 69/1978 è sostituito dal seguente:

"Art. 2.

1. La Regione predispone le linee di programmazione per la coltivazione dei giacimenti di cave e torbiere che sono vincolanti per la predisposizione dei Piani provinciali di settore dell'attività estrattiva redatti secondo le metodologie indicate congruenti con le linee di programmazione."

2. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 5 della l.r. 69/1978 sono abrogati.

3. L'articolo 6 della l.r. 69/1978 è abrogato.

4. Al comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 69/1978 le parole: "l'Amministrazione regionale concorre" sono sostituite dalle seguenti: "le Province concorrono".

Art. 31.

(Regime autorizzativo in materia di cave e torbiere)

1. Le Amministrazioni comunali si avvalgono per l'istruttoria delle Province facendone richiesta entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le Amministrazioni comunali provvedono in merito alle istanze valutate le conclusioni della Conferenza di Servizi di cui all'articolo 32.

3. Sono escluse dal comma 1 del presente articolo le istanze riferite a cave ubicate in Aree Protette a rilevanza regionale e alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).

4. Per i casi di cui al comma 3, le Amministrazioni comunali e regionale si avvalgono delle conclusioni della Conferenza di Servizi prevista dall'articolo 33.

5. Le Province predispongono i Piani di Settore dell'Attività estrattiva congruenti con le linee di programmazione regionale di cui all'articolo 30, comma 1.

6. Lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo possono essere attuate anche tramite accordi di collaborazione sovraprovinciali.

Art. 32.

(Conferenza di Servizi presso le Province)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 31 presso le Amministrazioni provinciali è istituita la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'articolo 14 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. La Conferenza di Servizi è così formata:

a) dal funzionario della Provincia responsabile del procedimento;

b) da un rappresentante della Regione;

c) da un rappresentante per ogni Comune interessato;

d) da un rappresentante della Comunità montana interessata;

e) da tre esperti nominati dalla Provincia: uno in geologia e giacimenti, uno in tecnica mineraria, uno in sistemazioni idraulico forestali; per ciascun esperto è contestualmente nominato un sostituto.

3. Nei casi in cui sussistano vincoli di natura pubblicistica in relazione al tipo di vincolo la Conferenza dei Servizi è integrata da:

a) un funzionario della struttura regionale preposta ai Beni Ambientali ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 40 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352) ;

b) un funzionario della struttura regionale della Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione e un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici).

4. Alla Conferenza di Servizi, prevista dall'articolo 13 della l.r. 40/1998, partecipa la Regione in qualità di soggetto interessato.

5. I tre esperti, di cui al comma 2 lettera e), restano in carica per il periodo della legislatura.

Art. 33.

(Conferenza di Servizi presso la Regione)

1. Ai fini dei provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 31, presso l'Amministrazione Regionale è istituita la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della l. 241/1990, e della legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. La Conferenza dei Servizi è così formata:
 - a) dal funzionario regionale responsabile del procedimento;
 - b) da un rappresentante della Provincia interessata;
 - c) da un rappresentante per ogni Comune interessato;
 - d) da un rappresentante della Comunità montana interessata;
 - e) da tre esperti nominati dalla Regione: uno in geologia e giacimenti, uno in tecnica mineraria, uno in sistemazioni idraulico-forestali; per ciascun esperto è contestualmente nominato un sostituto.
3. Nei casi in cui sussistano vincoli di natura pubblicistica in relazione al tipo di vincolo la Conferenza dei Servizi è integrata da:
 - a) il Presidente dell'Ente di Gestione dell'Area Protetta interessata o suo delegato;
 - b) un funzionario della struttura regionale preposta ai Beni Ambientali ai sensi del d. lgs. 40/1999 ;
 - c) un funzionario della struttura regionale della Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione e un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato ai sensi della l.r. 45/1989.
4. Svolge le funzioni di segreteria della Conferenza dei Servizi un funzionario della struttura regionale competente in materia.
5. I tre esperti, di cui al comma 2 lettera e), restano in carica per il periodo della legislatura.

Titolo III. Ambiente, infrastrutture e protezione civile

Capo I. Ambito di applicazione

Art. 34.

(Oggetto)

1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in tema di "protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti", "energia" "risorse idriche e difesa del suolo", "opere pubbliche" e "protezione civile".
2. Sono fatte salve le funzioni di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 3.

Capo II. Disposizioni generali

Art. 35.

(Funzioni della Regione)

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente titolo la Regione garantisce ai sensi dell'articolo 3:
 - a) il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale regionale, attraverso l'adozione coordinata dei piani e dei programmi settoriali, contenenti gli obiettivi di qualità, sicurezza, previsione e prevenzione, i valori, i limiti e gli standards necessari al raggiungimento di tali obiettivi, i criteri per lo sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente naturale e delle biodiversità, nonché l'indicazione delle priorità dell'azione regionale;
 - b) il coordinamento, sentiti gli Enti locali, dello sviluppo del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) nel quale confluiscono e sono integrati i sistemi informativi di settore, le banche dati, i risultati dei monitoraggi, degli inventari e dei catasti di comparto; in coerenza con gli standards nazionali ed europei e con gli obiettivi di qualità dei dati;
 - c) l'approccio integrato e l'unificazione delle procedure di controllo e di rilascio dei provvedimenti in campo territoriale, ambientale ed energetico previsti per la realizzazione e l'esercizio delle diverse attività, anche attraverso gli strumenti della semplificazione amministrativa;
 - d) la promozione dell'informazione, dell'educazione e della formazione in campo territoriale, ambientale ed energetico, nonché di politiche di sviluppo sostenibile, di tecnologie compatibili, di utilizzo di tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria naturalistica, delle attività di previsione e prevenzione dagli eventi naturali ed antropici e di soccorso alle popolazioni.
2. Al fine del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, alla Regione competono le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:
 - a) la relazione sullo stato del sistema ambientale regionale, comprensiva di tutte le relazioni sui diversi aspetti territoriali, ambientali ed energetici previste dalle vigenti disposizioni di legge;
 - b) l'individuazione delle aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione;
 - c) il coordinamento degli interventi e della ricerca in campo territoriale, ambientale, energetico e di prevenzione e previsione dei rischi naturali, nonché la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate per le relative iniziative.
3. La Regione assicura il supporto tecnico alla progettazione in campo territoriale, ambientale ed energetico nelle materie di competenza regionale e l'individuazione dei progetti dimostrativi.

Art. 36.

(Funzioni delle Province)

1. Le Province concorrono alla definizione della programmazione regionale in campo territoriale, ambientale ed energetico e provvedono alla specificazione e attuazione a livello provinciale delle medesime ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15 della l. 142/1990, e all'articolo 57 del d.lgs. 112/1998, garantendo il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale, attraverso l'adozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza.
2. In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato.
3. In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono altresì all'organizzazione di un sistema informativo coordinato.

Art. 37.

(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni esercitano, nel contesto delle competenze già loro attribuite, le funzioni individuate nel presente titolo in maniera integrata al fine di garantire un adeguato livello di tutela del sistema ambientale nell'ambito del proprio territorio.

Art. 38.

(Compiti dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale)

1. In applicazione della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale) la Regione, le Province e i Comuni, singoli o associati, esercitano le funzioni in campo ambientale attraverso il supporto tecnico-scientifico, l'assistenza tecnica, il monitoraggio sulle risorse ambientali e sui fattori di pressione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA).
2. L'ARPA garantisce la sua azione in maniera diretta, ovvero attraverso le attività convenzionali di raccordo con Atenei, enti di ricerca pubblici o privati ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 60/1995.

Capo III. Valutazione di impatto ambientale

Art. 39.

(Funzioni della Regione e degli Enti locali)

1. Le funzioni della Regione e degli Enti locali in materia di valutazione di impatto ambientale sono disciplinate dalla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).

Capo IV. Attività a rischio di incidente rilevante

Art. 40.

(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione l'individuazione e la definizione delle aree a rischio di incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), le modalità, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 334/1999 e nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 334/1999, per il coordinamento dei soggetti che procedono alla istruttoria tecnica e per l'esercizio della vigilanza e del controllo.
2. A tal fine e per gli effetti dell'articolo 72, comma 3 del d.lgs. 112/1998 la Giunta regionale, entro 60 giorni, e, in ogni caso, prima dell'adozione del provvedimento per l'effettivo esercizio delle funzioni da parte degli Enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, definisce le funzioni dell'ARPA e il raccordo tra i soggetti tecnici in attuazione dell'articolo 18 del d.lgs. 334/1999, stabilendo:
 - a) le modalità attuative per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1;
 - b) il raccordo, ai fini dell'esercizio unitario delle funzioni, dell'ARPA con il Comitato tecnico interregionale per la prevenzione incendi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi), con i Dipartimenti di prevenzione delle ASL e altri organismi previsti dalla normativa vigente, ai fini di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione;
 - c) l'integrazione, l'accelerazione e la semplificazione delle procedure in base alla normativa vigente.
3. Spetta altresì alla Regione il coordinamento di un sistema informativo integrato tra le diverse componenti ambientali, sanitarie, epidemiologiche, territoriali e di protezione civile, nonché l'individuazione degli standard di riferimento per la pianificazione territoriale nelle zone interessate dalla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante.

Art. 41.

(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell'articolo 36, sono attribuite alle Province le funzioni amministrative relative alle industrie a rischio di incidente rilevante, ivi compresi i provvedimenti conseguenti agli esiti delle istruttorie, le verifiche di coerenza e compatibilità territoriale, nonché l'esercizio della vigilanza.

Art. 42.

(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell'articolo 37, sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

- a) la messa a disposizione della popolazione delle informazioni sulle misure di sicurezza e sulle norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 18 maggio 1997, n. 137 (Sanatoria dei decreti legge recanti modifiche al d.p.r. 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali);
- b) il raccordo e l'utilizzo delle informazioni di cui alla lettera a) nonché degli esiti delle istruttorie tecniche sulle industrie a rischio di incidente rilevante, nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 72;
- c) gli interventi sotto il profilo urbanistico, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale, nelle zone interessate dalla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante.

Capo V. Inquinamento atmosferico

Art. 43.

(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

- a) l'individuazione di aree regionali ovvero, d'intesa con le altre Regioni, di aree interregionali nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o a valori più restrittivi in relazione all'attuazione dei piani regionali di risanamento atmosferico;
- b) l'individuazione delle zone in cui possono verificarsi fenomeni acuti di inquinamento atmosferico ed elaborazione dei criteri per la gestione di detti episodi;
- c) l'indirizzo e il coordinamento dei sistemi di controllo delle emissioni e di rilevamento della qualità dell'aria, ivi comprese le indicazioni organizzative per la tenuta e l'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione di cui agli articoli 4 comma 1, lettera f) e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183);
- d) l'espressione del parere di cui all'articolo 17 del d.p.r. 203/1988 sugli impianti soggetti ad autorizzazione statale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, lettera g) del d.lgs. 112/1998, da rendersi nell'ambito del parere regionale rilasciato nel corso della relativa procedura di valutazione di impatto ambientale.

Art. 44.

(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell'articolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

- a) adozione del piano provinciale di intervento per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico;
- b) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia dei comuni nell'attuazione degli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico;
- c) rilevamento della qualità dell'aria e controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni, fatta eccezione unicamente per gli impianti termici di civile abitazione di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b). E' assorbita in tali funzioni l'autorizzazione di cui all'articolo 17 del d.p.r. 203/1988 per le raffinerie, nonché per gli impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza statale ai sensi dell'articolo 29 del d. lgs. 112/1998; è ricompresa altresì la formulazione dei rapporti ai Ministeri dell'Industria, dell'Ambiente e della Sanità previsti dall'articolo 17 del d.p.r. 203/1988, relativamente alle autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica riservati alla competenza statale dall'articolo 29 del d.lgs. 112/1998;
- d) tenuta e aggiornamento dell'inventario delle fonti di emissione in atmosfera;
- e) rilascio dell'abilitazione alla conduzione degli impianti termici, compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione.

Art. 45.

(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell'articolo 37, sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

- a) gli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani provinciali di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a);
- b) il controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici degli edifici di civile abitazione;
- c) la messa a disposizione della popolazione delle informazioni sulla qualità dell'aria.

Capo VI. Inquinamento acustico ed elettromagnetico

Art. 46.

(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

- a) l'adozione dei criteri per la redazione dei piani comunali di risanamento acustico, nonché la definizione delle procedure per l'acquisizione dei medesimi piani ai fini della predisposizione del piano regionale triennale d'intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico;
- b) i criteri e le procedure per la redazione dei piani di risanamento acustico delle imprese produttive e terziarie e degli Enti gestori delle infrastrutture di trasporto;
- c) l'approvazione, nell'ambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto, di concerto con le province e i comuni interessati;
- d) la definizione di criteri localizzativi per le infrastrutture a rete del sistema elettrico e delle radiotelecomunicazioni generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- e) l'acquisizione dei programmi di localizzazione, razionalizzazione e sviluppo della rete elettrica e di teleradiocomunicazione, definiti secondo le norme di settore vigenti, ai fini delle verifiche di compatibilità ambientale nel quadro delle previsioni dei piani e dei programmi regionali di settore e nel rispetto delle norme tecniche nazionali vigenti;
- f) l'individuazione di standards minimi di qualità ai fini della predisposizione ed approvazione dei piani di risanamento elettromagnetico di cui alle normative tecniche vigenti.

Art. 47.

(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell'articolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

- a) controllo e vigilanza, mediante l'attività dell'ARPA:
 - 1) delle sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio di più comuni, con particolare riguardo alle emissioni ed immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture ferroviarie e dalle infrastrutture stradali e aeroportuali;
 - 2) degli impianti e delle infrastrutture lineari e puntuali generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- b) approvazione, nell'ambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto, di concerto con i comuni interessati;
- c) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte delle amministrazioni comunali riguardo all'obbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento acustico;
- d) approvazione dei piani di risanamento acustico delle imprese produttive e terziarie nell'ambito dei provvedimenti di cui all'articolo 36, comma 2;
- e) monitoraggio e campagne di misura dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico tramite l'ARPA.

Art. 48.

(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell'articolo 37, sono attribuiti ai Comuni i compiti previsti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), in tema di inquinamento acustico nonché dalla relativa legge di attuazione regionale, ivi compresa l'approvazione, nell'ambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico, predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto, fatte salve le competenze attribuite alle Province dall'articolo 47, comma 1, lettera d).

2. Sono, altresì, attribuite ai Comuni le funzioni connesse al rilascio di provvedimenti autorizzativi, nulla osta e concessioni, in materia di localizzazione, costruzione ed esercizio degli impianti di teleradiocomunicazione, tenuto conto del parere dell'ARPA.

Capo VII. Gestione dei rifiuti

Art. 49.

(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

- a) le funzioni riservate alla Regione dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le funzioni amministrative concernenti le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;
- b) le funzioni di cui alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 (Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti) non espressamente conferite alle Province;
- c) le funzioni di indirizzo per il raccordo tra il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati), e il d.lgs. 22/1997, nonché tra le diverse normative che interagiscono in materia di rifiuti.

Art. 50.

(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell'articolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

- a) adozione del programma provinciale per lo smaltimento dei rifiuti;
- b) approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento soggetti a procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale previsti dall'articolo 27 della l.r. 59/1995;
- c) approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, nonché rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del d.lgs. 22/1997, non ricomprese tra quelle già attribuite dalla l.r. 59/1995;
- d) rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 del d.lgs. 95/1992 relativa all'eliminazione degli olii usati;
- e) esercizio del potere sostitutivo nel caso di inerzia dei Comuni, dei consorzi di Comuni, delle aziende municipalizzate, delle Comunità montane, dei consorzi di bacino nell'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 37, comma 3 della l.r. 59/1995;
- f) attuazione e gestione dell'anagrafe provinciale dei siti contaminati;
- g) provvedimenti di verifica dei progetti di bonifica di cui all'articolo 17, comma 5 del d.lgs. 22/1997;
- h) il rilevamento dei dati inerenti le bonifiche effettuate sul proprio territorio e trasmissione degli stessi alla Regione.

Art. 51.

(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell'articolo 37, sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

- a) l'attuazione dei programmi provinciali per lo smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a);
- b) i compiti loro attribuiti dalla l.r. 59/1995 nonché dal d.lgs. 22/1997 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle funzioni delegate ai comuni ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 59/1995 e conferite alle Province con la presente legge; sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate dai Comuni ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 59/1995;
- c) il primo rilevamento e la segnalazione dei dati relativi ai siti contaminati, ivi compresi quelli relativi alle aree produttive dismesse e loro trasmissione alle Province.

Capo VIII. Energia

Art. 52.

(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

- a) indirizzo e coordinamento in materia di energia, di fonte tradizionale o rinnovabile, di elettricità, petrolio e gas, ferme restando le competenze riservate allo Stato;
- b) redazione del piano energetico regionale, con il quale sono fissati gli obiettivi di qualità in termini di produzione, trasporto, distribuzione e consumo di energia anche in relazione a tutti gli altri obiettivi ambientali;
- c) elaborazione dei programmi di informazione in materia energetica e di formazione degli operatori;
- d) emanazione di linee guida per la diffusione e l'attuazione delle fonti rinnovabili, per la progettazione tecnica degli impianti e per la certificazione energetica negli edifici;
- e) promozione delle fonti rinnovabili, dell'uso razionale dell'energia e del risparmio energetico;
- f) erogazione dei contributi per progetti dimostrativi di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e per quelli ritenuti strategici;
- g) le funzioni amministrative relative ai servizi a rete di distribuzione energetica in ambito interprovinciale nonché di trasporto energetico non riservate allo Stato, fermo restando quanto previsto all'articolo 54, comma 1, lettera c).

Art. 53.

(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell'articolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

- a) controllo e uso razionale dell'energia e del risparmio energetico, secondo le indicazioni contenute nel piano energetico regionale per il raggiungimento degli obiettivi di qualità in materia energetica e ambientale;
- b) rilascio di provvedimenti autorizzativi all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza dello Stato;
- c) rilascio dei provvedimenti in materia di deposito e lavorazioni di oli minerali previsti dall'articolo 16 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali);
- d) controllo sul rendimento energetico, coordinato con il controllo delle emissioni atmosferiche degli impianti termici delle attività produttive e terziarie;

e) funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica, fatte salve le competenze attribuite alla Regione e ai Comuni.

Art. 54.

(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell'articolo 37, sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) adozione del piano comunale per le fonti rinnovabili nell'ambito del piano regolatore, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della l. 10/1991;

b) le funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica a livello comunale, fermo restando quanto previsto all'articolo 66, comma 2, lettera a).

2. I Comuni singoli o associati, ai fini di conseguire l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico e la promozione delle fonti rinnovabili, possono promuovere l'istituzione di agenzie locali per le energie, opportunamente collegate alle altre agenzie per l'energia e raccordate con l'ARPA, secondo quanto previsto con apposita disciplina regionale.

Capo IX. Tutela delle acque

Art. 55.

(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

a) designazione e classificazione delle acque, nonché formazione e aggiornamento dei relativi elenchi anche su proposta degli Enti locali;

b) organizzazione e gestione della rete regionale di monitoraggio ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee finalizzata alla definizione dello stato di qualità delle acque e alla identificazione, realizzazione e verifica degli interventi volti al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità;

c) organizzazione e gestione del sistema informativo regionale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, finalizzato alla raccolta dei flussi informativi provenienti dalle reti di monitoraggio ambientale regionale e provinciale, di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano, nonché dei dati provenienti dai catasti degli scarichi, delle utilizzazioni agronomiche delle utenze, delle infrastrutture irrigue e dei servizi idrici;

d) formazione e aggiornamento del catasto delle infrastrutture irrigue;

e) attività dell'Osservatorio dei servizi idrici di cui alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio)